



Milano, 03 Gennaio 2025

CORSI DI SPORT INVERNALI: LA FATTURA NON E' OBBLIGATORIA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 il Decreto MEF che stabilisce l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per l'erogazione di corsi di sport invernali.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2024, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, ha stabilito che per i **corsi di sport invernali** l'emissione della **fattura** non è obbligatoria se non richiesta dal **cliente** non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Nel dettaglio si tratta delle **prestazioni** di cui al numero 1-septies) della tabella A Parte II-bis del DPR 633/72 relative all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle **Federazioni** di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti iscritti in appositi **albi** regionali o nazionali; a tali prestazioni si applica l'**aliquota IVA** del 5%.

Si ricorda che l'**esonero** dall'obbligo di **emissione** della **fattura** nel caso in cui essa non sia richiesta dal cliente è previsto ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 per:

- le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio od in forma ambulante;
- le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- le prestazioni di trasporto di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- le prestazioni di custodia ed amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende od istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) ed ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 DPR 633/72;
- l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

DECRETO MILLEPROROGHE 2025: TUTTE LE PROROGHE APPROVATE DAL GOVERNO

Con il Milleproroghe (DL n. 202/2024), pubblicato in GU n. 302 del 27 dicembre 2024 ed in vigore dal 28 dicembre 2024, è arrivata l'annunciata proroga del regime Iva per sport e Terzo settore.

Le principali proroghe sono divise per settore:

- Pubblica amministrazione,
- Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- Economia e finanze,
- Salute,
- Istruzione e merito,



- Cultura,
- Infrastrutture e trasporti,
- Affari esteri e cooperazione internazionale,
- Difesa,
- Giustizia,
- Ambiente e della sicurezza energetica,
- Lavoro e politiche sociali,
- Imprese e Made in Italy,
- Turismo,
- **Sport,**
- LEP,
- Editoria,
- Sistema di informazione per la sicurezza,
- Agricoltura.

Vediamo alcune proroghe.

1) Milleproroghe: le proroghe per l'Economia. Proroga esenzione IVA del terzo settore

Si prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU).

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco Istat, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza ed assistenza.

Inoltre, si proroga all'anno 2028 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025 gli importi ed i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa.

Si introduce una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell'autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d'Italia l'avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Ci si era illusi, infatti, che il 1° gennaio 2025 avremmo visto l'adozione delle norme IVA definitive per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

La direttiva europea per l'imposta sul valore aggiunto, sin dalla "sesta" del 1977 (77/388/CEE) non contiene alcuna deroga di natura soggettiva, ma solo delle esenzioni obbligatorie ("gli Stati esentano"), ora nell'art. 132 paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE per:

- lett. l): le **prestazioni di servizi** e le **cessioni di beni** loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
- lett. m): talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica **dello sport** o dell'**educazione fisica**, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Dal punto di vista dei principi cardine della **Corte di Giustizia**, neutralità, effettività e proporzionalità, nulla cambia nel gettito dell'imposta: con l'esclusione soggettiva del nostro ordinamento, l'IVA non è dovuta, e non è detraibile sugli acquisti, esattamente come avverrebbe nel caso in cui questi enti avessero soggettività IVA, con un volume d'affari esente.

La differenza consiste negli adempimenti connessi con la **titolarità della partita IVA**, che sarebbero eccessivi per gli enti di modesta dimensione. Ma basterebbe concedere il regime di franchigia IVA per ricavi commerciali sino a 85.000 euro, utilizzando tutte le agevolazioni previste dalla direttiva, come la non iscrizione all'IVA per questi soggetti.

Su questo si innesta il blocco di piena operatività del codice del Terzo settore (qui ormai stiamo entrando nell'ottavo anno del regime transitorio), in attesa di una sostanzialmente inutile autorizzazione del Consiglio europeo per alcune agevolazioni che si potrebbero configurare come aiuti di Stato: il **Social Bonus** (art. 81 del CTS, per favorire il riutilizzo di immobili), il **Social lending** (art. 79, ritenuta ridotta per i finanziamenti), il regime di franchigia IVA, connesso con quello forfetario per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con soglia sino a 130.000 euro di proventi commerciali. In risposta ad un'interrogazione del parlamentare europeo Marco Zanni, presentata il 17 gennaio 2024, per sollecitare l'autorizzazione prevista dal nostro codice, la veloce risposta (15 febbraio 2024) della vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, afferma testualmente che "ad oggi non è stata trasmessa alcuna notifica relativa alle misure di cui all'interrogazione scritta. La Commissione non è pertanto in grado di esprimersi nello specifico su tali misure". In queste norme del 2017, tuttora sospese, c'è anche l'introduzione nell'art. 10 DPR 633/72 (legge IVA), del vincolo per concedere l'esenzione solo agli enti del Terzo settore di natura non commerciale, in un contesto in cui questo regime compete anche agli enti lucrativi, come nel caso delle **prestazioni di ricovero e cura**. Si tratta di un enorme errore, di trasposizione dell'esenzione concessa alle ONLUS, esenzione già fuorviante sin dal D. Lgs. 460/97, in quanto la collocazione di questo soggetto nell'art. 10 non aveva alcun senso, in quanto fanno fede per l'esenzione gli stessi requisiti di un qualsiasi soggetto d'imposta, quello cioè di essere autorizzato, riconosciuto, convenzionato per l'esercizio di queste attività.

Osservazioni

Il protrarsi delle norme sospese sta complicando la consultazione di quelle applicabili: la banca dati del Ministero delle Finanze indica che queste novità sono già effettive dal 21 dicembre 2021, senza alcuna nota a margine dell'art. 4 e dell'art. 10 DPR 633/72. Nelle banche dati editoriali, il

susseguirsi di modifiche e rinvii, evidenziate nelle note a margine, rende estremamente difficile capire quali disposizioni siano oggi vigenti.

Nel frattempo, si è adottato un pacchetto di misure transitorie. La prima per le società sportive dilettantistiche (SSD) che, pur essendo società commerciali (società a responsabilità limitata o cooperative) si erano considerate escluse dall'applicazione dell'imposta, applicando la normativa delle associazioni, in base alla risposta di alcune Direzioni Regionali delle Entrate, mai convalidate a livello centrale. Il DL 113/2024 (L. 143/2024) all'art. 3 convalida la scelta della **non soggettività IVA** da parte delle SSD, che "può essere applicata" (quindi non è la regola di rispetto della normativa) sino all'entrata ad effetto delle norme, ora rinviate.

Nello stesso decreto 113 l'art. 5 concede l'aliquota 5% per le lezioni di sport invernali impartite, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'**imposta sul valore aggiunto**. Cioè, sono imponibili se non sono esenti. Anzi i commi 2 e 3 giustificano sino all'entrata ad effetto delle norme che sono appena state differite, tutti gli altri possibili comportamenti, nel caso in cui queste lezioni siano state vendute da ASD o da SSD.

2) Milleproroghe: le proroghe per il Turismo

Si differisce al 31 marzo 2025 il termine per l'erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.

3) Milleproroghe: le proroghe per lo Sport

Si proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Si proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell'aerea destinata alla «Città dello sport».

4) Milleproroghe: le proroghe per l'Agricoltura

Si mette a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, che autorizzano il proprietario, il conduttore od il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Si precisa la prosecuzione puntuale di determinate misure di sostegno ed attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina.

Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 ed in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

5) Milleproroghe: le proroghe per l'editoria e la pubblica amministrazione

Si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l'applicazione della "clausola di salvaguardia"; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

Vediamo, infine, tutte le altre proroghe:

- **Pubblica amministrazione.** Il decreto stabilisce una razionalizzazione ed un efficientamento del sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Mentre fino ad oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla p.a., era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Viene al riguardo stabilito un termine massimo di tre anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla p.a., senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali ad oggi non concluse.
- **Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni ed in favore dei lavoratori dipendenti della p.a.** Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici ed all'INPS l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori). Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell'incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.
- **Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.** Si proroga al 30 giugno 2025 la decorrenza per l'applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore ed a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la

possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l'accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l'impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

- **Salute.** Si sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli Organi liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa dovrebbero concludere le loro attività. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
 - procedere al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga alle normative vigenti;
 - conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie ed agli operatori sociosanitari con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
 - conferire incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo ed al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Si proroga al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione. Si proroga al 30 aprile 2025 del termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC (Autorizzazione immissione in commercio) sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Si proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dell'efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e delle province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni sull'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie



autorizzate, pubbliche o private e per i professionisti che ne facciano richiesta, nonché per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, nonché la stipula di accordi contrattuali. Si proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave (prevista nel periodo di emergenza COVID-19), in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale - omicidio colposo e lesioni personali colpose - commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Si prevede la possibilità di mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione. Si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale ed in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, consentendo di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione. Si proroga al 31 dicembre 2025 lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d'attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.

- **Istruzione e merito.** Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall'ordinamento previgente. Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici. Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo. Si proroga all'anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.
- **Cultura.** Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Si proroga dal 2024 al 2025 il termine di durata della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
- **Infrastrutture e trasporti.** Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono, inoltre, prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del suddetto diritto di prelazione. Si estendono per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio ed ultimazione

dei lavori nel settore dell'edilizia privata ed i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Si prorogano dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini relativi all'adeguamento ai criteri di sicurezza, rispettivamente, del materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie.

- **Affari esteri e cooperazione internazionale.** Si proroga per tutto il 2025 l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa.
- **Difesa.** Si prorogano per tutto il 2025 i termini di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, per il progressivo conseguimento dei volumi organici di Ufficiali e Marescialli. Si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare atti, documenti ed istanze nei procedimenti penali militari attraverso invio da indirizzo di posta elettronica certificata.
- **Giustizia.** Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si proroga fino al 31 dicembre 2025, per il personale del Ministero della Giustizia, l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l'esigenza del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20%. Si proroga al 31 dicembre 2025 l'operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria in corso presso le stesse. Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate. Si proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco od assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo nullaosta della stessa amministrazione della giustizia.
- **Ambiente e sicurezza energetica.** Si differisce al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. Si elimina il termine ordinatorio previsto per l'adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree ed i territori che non soddisfano più i requisiti.
- **Lavoro e politiche sociali.** Si proroga il periodo di transitorietà del 5 per mille dell'IRPEF, limitatamente alle ONLUS, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate *inter alia*, anche per il 2025, dal riparto del beneficio del 5 per mille dell'IRPEF.
- **Imprese e Made in Italy.** Si proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia od aventi sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale
- **LEP.** Si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.

- **Sistema di informazione per la sicurezza.** Si proroga fino al 30 giugno 2025 la possibilità di estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali e deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura. Si proroga, fino al 30 giugno 2025, la norma che disciplina la possibilità per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

ROTTAMAZIONE QUATER: VII RATA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025

La Riscossione ricorda le prossime scadenze per la Rottamazione quater: il calendario 2025

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata nota come "Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il **versamento della settima rata, entro il 28 febbraio 2025.**

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro mercoledì 5 marzo 2025.**

1) Rottamazione quater: che cos'è.

La **Legge n. 197/2022** stabilisce che i benefici previsti dalla **Definizione agevolata ("Rottamazione-quater")**, siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.**

Chi aderisce dovrà **pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese** per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora ed aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La "Rottamazione-quater" riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella Definizione agevolata solo se l'ente, entro il **31 gennaio 2023**, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casce/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:



- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

2) Rottamazione quater: come si paga.

Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di **pagoPA**.

Inoltre, è online il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di **attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente**, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:

- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni ed il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.

A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa in carico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà ad effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.

È anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.

3) Rottamazione quater: scegliere cosa pagare.

Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, può scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:

- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla “Rottamazione-Quater” presentata.

- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato, non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.

ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente ed integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.

Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè, escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

4) Rottamazione quater: scegliere l'addebito in conto.

Come specificato, **dalla Riscossione è possibile chiedere l'attivazione dell'addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:**

- allo sportello,
- dall'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" presente nella sezione Definizione agevolata. **Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria ed inserire i dati richiesti.** Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all'indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell'attivazione del servizio e l'indicazione della rata che sarà addebitata. **Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata** (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023), **il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.**

TASSO INTERESSE LEGALE PASSA AL 2% DAL 1° GENNAIO 2025

Saggio di interesse legale ulteriormente ridotto per l'anno 2025: dal 1° gennaio 2025 passa dal 2,5% al 2%.

A partire dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale **passa al 2%.**

L'aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

A stabilire questa diminuzione per il 2025 è il Decreto del MEF del 10.12.2024 pubblicato sulla GU n. 294 del 16.12.2024.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.

Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato.

ITALIANI ED ATTIVITA' FISICA: SEDENTARIO IL 28% DEI NOSTRI CONNAZIONALI

Secondo i criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Italia è il quarto Paese dell'area OCSE per sedentarietà.

Secondo i criteri dell'OMS l'Italia è il quarto Paese dell'area OCSE per sedentarietà. Peggio dell'Italia sono la Germania (con un tasso di sedentarietà pari al 45,8% della popolazione), il Costa Rica (46,3%) ed il Portogallo (46,4%). La distanza in punti percentuali con il Paese meno sedentario, la Finlandia (18,7%), è di 26,1 punti percentuali, di 10,1 punti percentuali dalla media OCSE (34,7%).

I numeri aumentano notevolmente se si prende in considerazione la fascia di età tra gli 11 ed i 15 anni. L'Italia si posiziona all'ultimo posto dei Paesi nell'area OCSE per livello di sedentarietà, con conseguenze anche sull'obesità: l'Italia è, infatti, il peggiore Paese europeo per quota di bambini in

eccesso di peso (42,4%). Circa 1 bambino su 2 attualmente obeso lo sarà anche in età adulta, con conseguenti impatti gravi sulla salute individuale.

Ma ciò si ripercuote anche sul Sistema Sanitario Nazionale, andando ad impattare fortemente sulla spesa sostenuta. La prevenzione è fondamentale per diminuire il rischio di malattie legate a scorretti stili di vita. Ma, soprattutto, è fondamentale avere una vita attiva, cercando di dedicare una parte della giornata all'esercizio fisico.

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: TUTTE LE NOVITÀ DEL 2025

Legge di Bilancio 2025: cosa prevede sulla tracciabilità delle spese di trasferta, novità per dipendenti ed imprese, oltre che professionisti.

La Legge di Bilancio 2025 **prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.**

Il Governo nella relazione tecnica ha specificato che **l'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:**

- i) evasione da omessa fatturazione od evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);
- ii) evasione da omessa dichiarazione od evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);
- iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);
- iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sotto dichiarare i ricavi) **e le imprese acquirenti** (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti).

Tale contrasto d'interessi è suscettibile di combattere i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici.

Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute.

Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della **Legge di Bilancio 2025** apporta una serie di **modificazioni al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.**

La lettera a), intervenendo sull'articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, **specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della Legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), **non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all'articolo 54, riguardante la **determinazione del reddito da lavoro autonomo**.

In proposito si segnala che il D. Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, concernente “*Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)*”, **ha sostituito l'art. 54 TUIR** con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, **a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024**.

Nel testo, come modificato l'articolo 54, contiene tre soli commi, e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi rinvenire nell'art. 54-septies.

La novella in questione specifica che, **ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese** di cui ai commi 5 e 6, **le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto**, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, **addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedente**.

La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto ed alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

La lettera d), intervenendo sull'articolo 108, comma 2, **riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza**, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

QUANTO PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO PER LO SPORT

Studenti atleti, contributi a fondo perduto per le piscine dal 2025 al 2027, cambiano i finanziamenti allo sport: ogni anno un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul surplus. Ma anche Olimpiadi Milano-Cortina, Fondo dote famiglia, ippica, ciclismo.

Ecco, in breve, le autorizzazioni di spesa contenute nei commi 247-250 della Manovra.

Una borsa di studio per gli studenti-atleti, con uno stanziamento di 2 milioni di euro all'anno a partire dal 2026. Gli istituti scolastici potranno riconoscere le competenze acquisite con la pratica sportiva e dovranno adeguare i programmi ai calendari agonistici.

Un triennio di contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti natatori e piscine. Stanziati 10 milioni di euro che andranno ad ingrossare le fila del Fondo unico per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Dal 2025 si demanderà ad un Decreto del MEF l'accertamento delle entrate dello sport; qualora le stesse superino i 410 milioni di euro, la differenza verrà attribuita al Dipartimento per lo Sport, al Cip, al Coni ed a Sport e Salute SpA.

Uno stanziamento complessivo di 142,8 milioni di euro è stato previsto per la realizzazione dei Giochi olimpici invernali 2026 e 2028.

CONTROLLI SUI CORRISPETTIVI: POS E SCONTRINI COLLEGATI, OBBLIGO DAL 2026

Legge di Bilancio 2025: pos e scontrini sempre collegati per monitorare l'evasione fiscale, cosa contengono le nuove norme sulle sanzioni per gli inadempienti.

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le misure ne prevede alcune per il contrasto dell'evasione fiscale.

In dettaglio si prevede che **Pos e scontrini dal 2026 saranno sempre connessi.**

Come spiega sinteticamente la relazione illustrativa alla Legge, si introduce il **vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.**

Il registratore potrà **memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche**, tranne i dati sensibili del cliente, e **trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri** acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Sarà prevista una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna violazione:

- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati;
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

In dettaglio, **si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, nonché la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tale scopo, **lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati**, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Si stabilisce, inoltre, che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Inoltre, si estende l'applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

Si stabilisce che la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Il comma 76 a sua volta modifica l'articolo 12 sempre del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

Si estende la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Si dispone che le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software con il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

È bene evidenziare che la decorrenza delle suddette misure è il 1° gennaio 2026.

AUTO AI DIPENDENTI: COSA CONTIENE LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Si introduce un nuovo sistema di tassazione dell'uso promiscuo delle auto dei dipendenti. Vediamo cosa contiene la Legge di Bilancio 2025 in proposito.



La Legge di Bilancio 2025, pubblicata in GU n. 305 del 31 dicembre 2024 contiene, tra le altre, un'importante novità in materia di **tassazione dell'uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti**.

In particolare, **si prevede che**, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, **si modifica l'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di **tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori**.

Nello specifico, **si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico** di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia, **al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente**.

Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Le nuove disposizioni **si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI PER IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI: NOVITA' 2025

La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede, tra le altre misure, un credito di imposta per le erogazioni liberali ad impianti sportivi pubblici. Vediamo come funziona questa agevolazione.

Il comma 246 dell'art 1 della Legge in oggetto dispone la **proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 aveva previsto, **per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, **un credito d'imposta, in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate**, anche nel caso in cui queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari od affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa.

Per le prime due categorie, il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

La stessa Legge di Bilancio 2019 ha previsto l'inapplicabilità dei limiti all'utilizzo in compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250.000 euro, di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, infine, **un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell'Ufficio per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

In primo luogo, **i beneficiari devono dare immediata comunicazione all'atto della ricezione dell'erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione**, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

In secondo luogo, **entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori** e rendere conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

Il credito d'imposta in esame, inizialmente introdotto per l'anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all'annualità 2020 dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l'anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), e per l'anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 614 della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023).

La norma appena introdotta specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018 sopra indicate.

RATEIZZAZIONI: REGOLE MEF E MODELLI UTILI PER RICHIEDERLE

È stato pubblicato il bollinato del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 con tutte le regole per le nuove rateizzazioni dei debiti. Pubblicati inoltre i modelli per le nuove rateizzazioni

Il MEF ha reso disponibile sul proprio sito il Decreto 27 dicembre con le **regole per le nuove dilazioni per i debiti dei soggetti che versano in stato di particolare difficoltà**, il testo è atteso ora in GU.

In particolare, il decreto, in attuazione dell'articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dal **D. Lgs. n. 110/2024**):

- a) **stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà** di cui all'articolo 19, comma 1.2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

A tale proposito, la **Riscossione il 31 dicembre ha pubblicato anche i modelli necessari a chiedere le nuove rateizzazioni**, su cui di seguito si riportano dettagli ed istruzioni.

Il decreto specifica le definizioni di:

- a) **“Indice di liquidità”**: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente;
- b) **“Indice Alfa”**:
 - 1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
 - 2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi



fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100;

- c) “**Indice Beta**”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100; d) “**I.S.E.E.**”: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) “**nucleo familiare**”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

I dettagli sui criteri sono definiti nei tre allegati pubblicati insieme al decreto:

- Allegato 1: criteri di difficoltà per le persone fisiche,
- Allegato 2: criteri di difficoltà per soggetti diversi dalle persone fisiche,
- Allegato 3: criteri di difficoltà per particolari soggetti.

Attenzione al fatto che, in precedenza i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, ma affidati a direttive emanate dalla Riscossione, il cui contenuto, è in gran parte confermato dal decreto appena emanato.

La Riscossione ricorda che il **D. Lgs. n. 110/2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle **richieste di rateizzazione** presentate a partire dal **1° gennaio 2025**.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su **semplice richiesta** del contribuente che **dichiara** di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino ad un massimo di **84 rate mensili**.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino ad un massimo di **96** per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028** e fino a **108** per le richieste presentate a decorrere dal **1° gennaio 2029**. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da **85** ad un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- da **97** ad un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- da **109** ad un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere dal **1° gennaio 2029**.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di **importo superiore a 120.000 euro**, su richiesta del contribuente e sulla base della **documentazione** presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, **fino ad un massimo di 120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia



del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. **Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto MEF 27 dicembre i seguenti indicatori:**

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le **persone fisiche** ed i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'indice di **Liquidità** e l'indice **Alfa** per i **soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'indice **Beta** per i **condomini**.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'Organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in un'unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi od altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate **fino al 31 dicembre 2024**, come previsto dall'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

DOMANDE E RISPOSTE

“Una ASD deve acquistare un pallone pressostatico per la copertura degli impianti sportivi (campi da tennis) che gestisce in concessione dal Comune. È corretta l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% sulla fattura di acquisto - in base a quanto stabilito dalla tabella A - parte III, allegata al DPR 633/1972, n. 127-quinquies, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria - perché, come rilevato dalla Cassazione (n. 9999 del 29 marzo 2022), si tratta di «impianto sportivo che costituisce opera di urbanizzazione secondaria destinato alla fruizione degli abitanti di un determinato territorio»?”

L'acquisto del pallone pressostatico può beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 10%, in base a quanto stabilito dal n. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972. Infatti (si veda Corte di Cassazione, sentenza 9999 del 29 marzo 2022), gli impianti sportivi, quali i campi da tennis coperti, rientrano nella nozione di "opere di urbanizzazione secondaria" di cui al citato n. 127-quinquies, ed il pallone pressostatico è un bene strumentale e connesso alla realizzazione dell'opera in questione.

“L'articolo 29 («Prestazioni sportive dei volontari») del D. Lgs. 36/2021, come modificato dal DL 71/2024, convertito in Legge 106/2024, è applicabile anche alle società sportive operanti in ambito professionistico? L'eventuale corresponsione di rimborsi forfettari, di cui al comma 2 dell'articolo citato, riguarda tutte le figure, sportive e non sportive?”

La risposta al primo quesito è negativa: l'articolo 29 del D. Lgs. 36/2021, come modificato dal DL 71/2024, si applica esclusivamente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, al Coni, al Cip (Comitato italiano paralimpico) ed alla società Sport e Salute Spa. La norma non si estende alle società sportive operanti in ambito professionistico. Ne è riprova la previsione dell'obbligo di comunicazione dei nominativi dei volontari, e degli importi corrisposti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tenuto conto di tale obbligo di comunicazione, nel quale è possibile comprendere solo i soggetti tesserati, si deve ritenere che l'articolo 29 del D. Lgs. 36/2021 sia riferibile unicamente ai volontari sportivi. La norma non si applica, quindi, ad altre figure lavorative volontarie, non sportive, che prestano la loro opera per tali enti.

“Una ASD è formata da tre soci, che sono anche membri del consiglio direttivo (con le cariche di presidente, vicepresidente e segretario/tesoriere).

Trattandosi di una ASD non riconosciuta, si applica l'articolo 21 del Codice civile, relativamente al non diritto al voto degli amministratori nelle deliberazioni di approvazione del bilancio?”

La risposta è negativa. Per le associazioni non riconosciute, si applica l'articolo 36 del Codice civile, intitolato «Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute», in base al quale «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati».

Pertanto, in merito al funzionamento dell'assemblea ed all'espressione di voto, si applica quanto disposto dallo statuto. Salvo previsioni contrarie contenute in quest'ultimo, nella ASD in questione i tre soci, per approvare il bilancio, potranno votare in assemblea, a prescindere dalla loro appartenenza al Consiglio Direttivo.

“Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le tabelle Aci con gli importi dovuti per i rimborsi chilometrici relativi ai fringe benefits, mentre sul sito dell'Aci la tabella con i costi per i rimborsi chilometrici, non riferendosi ai fringe benefits, ha valori diversi. Nel caso in cui un dipendente utilizzi la propria auto personale per finalità lavorative, a quale delle due tabelle si deve fare riferimento?”

Per operare correttamente, nel caso in questione occorre fare riferimento alle tabelle dei “costi chilometrici” pubblicate annualmente dall'Aci, avendo cura di prelevare il valore corrispondente alla fascia chilometrica di percorrenza annua del veicolo in questione, di proprietà del lavoratore. Invece, l'assunzione dei valori pubblicati in Gazzetta Ufficiale rileva soltanto per la determinazione del “fringe benefit”, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo, per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

